

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

**No al pagamento
bonario a rate in
caso di adesione
alla liquidazione
dell'Iva**

Ricca a pag. 23

IVA/Provvedimento dell'Agenzia completa la nuova procedura introdotta (legge 199/2025)

No al pagamento bonario a rate

Per l'adesione alla liquidazione per dichiarazione omessa

DI FRANCO RICCA

Niente rateazione per il pagamento "bonario" dell'Iva dovuta in caso di omessa dichiarazione e liquidata dall'Agenzia delle entrate avvalendosi delle disposizioni dell'art. 54-bis.1 del dpr n. 633/1972, inserito dalla legge di bilancio 2026. La precisazione si legge nelle motivazioni del provvedimento del 28 agosto 2026, adottato dall'Agenzia essenzialmente per definire gli aspetti operativi della nuova procedura che consente all'amministrazione di liquidare, senza pregiudizio per l'ordinaria azione di accertamento, l'Iva dovuta dai contribuenti in relazione al periodo d'imposta per il quale non hanno presentato la dichiarazione annuale, oppure l'hanno presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

In tali ipotesi, la nuova disposizione prevede infatti che l'Agenzia, anche avvalendosi di procedure automatizzate, può liquidare l'imposta che risulta dovuta sulla base degli elementi in proprio possesso, e più precisamente dei dati risultanti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute e dai corrispettivi telematici trasmessi al Sdi, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche presentate e dai versamenti effettuati dal contribuente, senza tenere conto dell'eventuale credito emergente dalla dichiarazione presentata per l'anno precedente.

L'esito della liquidazione è comunicato all'interessato, che nei sessanta giorni dalla ricezione potrà effettuare con modello F24 il pagamento delle somme dovute, ossia l'imposta, gli interessi nella misura del 3,5% e la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione ridotta ad un terzo; il pagamento non potrà esse-

re effettuato mediante compensazione di crediti, né rateizzato in base all'art. 3-bis del dlgs n. 462/1997. I codici tributo da indicare nel modello F24 saranno istituiti con apposita risoluzione.

Nello stesso termine sopra indicato, l'interessato potrà segnalare all'ufficio dell'Agenzia competente per territorio (ovvero alla Direzione regionale, per i grandi contribuenti) eventuali elementi non considerati oppure valutati erroneamente, compresa l'esistenza di un credito precedente, come chiarito nella relazione di accompagnamento della legge di bilancio 2026; a seguito della segnalazione, l'Agenzia potrà rideterminare l'esito della liquidazione ed inviare all'interessato una nuova comunicazione definibile nei successivi sessanta giorni. Il provvedimento nulla aggiunge alla legge per quanto attiene la portata di questo eventuale contraddittorio, che, per la natura della pretesa fiscale (Iva su dichiarazione omessa), potrà risultare ben più complesso di quello previsto nell'ambito delle disposizioni dell'art. 54-bis sulla liquidazione dell'imposta dichiarata ma non versata.

In caso di mancato pagamento nei termini di cui sopra, le somme dovute (imposta, interessi del 4% e la sanzione in misura piena) saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo; anche in questo caso non potranno essere pagate mediante la compensazione di cui all'art. 31 del dl n. 78/2010.

Il provvedimento stabilisce che la comunicazione in esame è inviata tramite PEC all'indirizzo risultante dall'indice INI-PEC oppure al domicilio digitale speciale eletto dal contribuente; in caso di mancato recapito, la comunicazione sarà inviata con raccomandata a.r.

Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente non potrà più avvalersi delle disposizioni dell'art. 5, comma 1-bis, del dlgs n. 471/1997, che puniscono l'omissione con una sanzione più mite nell'ipotesi di presentazione spontanea della dichiarazione oltre 90 giorni dalla scadenza ed entro i termini per l'accertamento.

La comunicazione, unitamente al prospetto analitico delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici presi in considerazione, sarà resa disponibile nel cassetto fiscale del contribuente.

Per quanto riguarda l'equiparazione alle dichiarazioni omesse di quelle presentate "senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta", come previsto dall'art. 54-bis.1, il provvedimento si esprime in termini leggermente diversi e considera omessa "anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, necessari per la determinazione del volume d'affari e per la liquidazione dell'imposta dovuta".

Il provvedimento sembra escludere che l'equiparazione alla dichiarazione omessa della dichiarazione "carente" si realizzi se quest'ultima risulta mancante del quadro VJ, relativo alle operazioni per le quali il cessionario/committente è debitore dell'Iva.

—● Riproduzione riservata—

